

COMUNE DI BENEVENTO COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE n. 162 DEL 02.10.2023

In data 02 ottobre 2023 alle ore 9,00 i sottoscritti Dott. Graziano Serpico, dott.ssa Stefania Spinelli e dott. Marco Lettieri, nella qualità di componenti il Collegio dei Revisori di Codesto Spett.le Comune, riuniti in modalità telematiche,

ESAMINATA

 la proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, Sezione 3 –
 Organizzazione e capitale umano – Sottosezione 3.3 Piano triennale del Fabbisogno del Personale, nonché le tabelle ivi contenute;

Considerato che:

- ai sensi all'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto medesimo, è differito di 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- il Comune di Benevento, con delibera di C.C. n. 63 del 03.07.2023 ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 ed il DUP per il triennio 2023-2025;
- che è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- con Deliberazione Consigliare n. 59 del 30 maggio 2023, ha approvato il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2022;

Visti:

- ➤ l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano im prontati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- ➤ l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- ➤ l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il pian o triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";

- ➤ l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie poli tiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- ➤ l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- ➤ l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritaridi intervento:
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico amministrative, anche attraverso acaccorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate pedelle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- ▶ l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della della presente disposizione"
- ➤ l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011 dall'anno 2014, e non più al valore relativo all'anno precedente;

Preso atto che:

- ❖ il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro "flessibile";
- ❖ l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ❖ le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con

qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Con l'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs. 165/2001.

Il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del d.m. 132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale.

Ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione, come in effetti è accaduto anche quest'anno, il termine dell'articolo 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, d.m. 132/2022). Visti altresì:

- ❖ l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L. n.58/2019, il quale prevede che "che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per esa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, o dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni o ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";
- ❖ il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

- ❖ la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- ❖ il DM 132/2022 di attuazione dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021, e del d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81;

Rilevato

che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come indicato nel testo indicato nel testo della sottosezione 3.3. del Piao, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Vista

o la sottosezione del Piao 3.3 Fabbisogno del personale 2023/2025 con le relative tabelle di calcolo;

Preso atto che l'Ente:

- o ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- o rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nell'integrazione richiesta;
- o rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 così come dimostrato nei calcoli riportati nel testo della sezione 3.3;
- o risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Rilevato che:

è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 55/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

Rilevato

che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato inferiore al limite del<u>la media della</u> spesa del personale del triennio 2011-2012-2013 che è pari ad euro € **14.813.149,54**.

Preso atto

che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 1.619.863,47 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006:

Considerato

che le capacità assunzionali a tempo indeterminato indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- ✓ il Comune di Benevento si colloca nella fascia demografica demografica lett. f) popolazione da 10.000 a 59.999 abitanti) della tabella 1 del citato D.M.;
- ✓ il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2022-2021-2020) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2022) si attesta al 24,20

calcolo Facoltà Assunzionali ai sensi del D.L. 34/2019 con rendiconto 2022	
Spesa del personale 2022 al netto di IRAP (ultimo rendiconto approvato) *	€ 14.093.828,49
Media Entrate Correnti 2020/2021/2022	€ 64.270.773,33
FCDE	€ 6.037.563,85
Entrate - FCDE	€ 58.233.209,48
Percentuale	24,20%

Rilevato altresì,

come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- o secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune non ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM);
- o come si evince dalla tabella riportata nella sezione 3.3. la capacità assunzionale calcolata in termini di spazio finanziario disponibile sarà utilizzata nei limiti massimi della percentuale del 27 % ed a condizione di garantire la sostenibilità finanziaria nel triennio 2023-2025

Rilevato che con il presente atto:

- o sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- o sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

- che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;
- che la rideterminazione della dotazione organica deve ispirarsi a criteri di funzionalità ed efficienza nell'erogazione dei servizi, assicurando prioritariamente quelli indispensabili, anche tenendo conto che, ai sensi dell'art. 267 del testo unico, per tutta la durata del periodo di risanamento non è consentito variare in aumento la dotazione organica rideterminata;
- l'articolo 1, comma 22-bis del DL 198/2022 in conversione in legge, stabilisce che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, siano sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 quale sezione 3.3. del Piao in applicazione dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e del DM 132/2022 consente di rispettare:

- o le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- o il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- o il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- o il mantenimento dell'equilibrio pluriennale come evidenziato dai dati di bilancio di previsione 2023/2025;
- o la sostenibilità finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell'indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020 sotto la soglia massima consentita.

Visto il parere del Dirigente finanziario che ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità contabile.

esprime

per quanto di competenza, parere favorevole alla sottosezione 3.3 del PIAO avente ad oggetto avente ad oggetto "programmazione delle risorse umane per il triennio 2023/2025".

La riunione termina mediante stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che sarà successivamente sottoscritto digitalmente ed inviato all'Ente.

Si richiede inoltre che il presente verbale venga trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale al Segretario Comunale ed al responsabile del servizio finanziario. Letto confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Graziano Serpico Dott. Marco Lettieri Dott. Stefania Spinelli